

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (Polonia) il 6 agosto 2020 — A. M. / Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

(Causa C-373/20)

(2020/C 423/26)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Parti

Ricorrente: A. M.

Resistente: Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Questione pregiudiziale

Se sia corretta l'interpretazione della nozione di «pascoli permanenti» di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽¹⁾, adottata da autorità nazionali, nel senso che i periodici allagamenti e inondazioni naturali di prati e di pascoli siti in una zona di protezione speciale della natura (zona Natura 2000, Parco paesaggistico di Insk, Polonia), configurino un assoggettamento di tali terreni al cosiddetto «avvicendamento delle colture» e comportino l'interruzione del periodo quinquennale (o maggiore) di non assoggettamento a tale «avvicendamento», e che, conseguentemente, questo costituisca anche un motivo per escludere o limitare i pagamenti agroambientali a favore di un agricoltore, nonché le ulteriori conseguenze finanziarie connesse con l'interruzione della continuità del periodo quinquennale di realizzazione di un programma agroambientale.

⁽¹⁾ GU 2009, L 316, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 12 agosto 2020 — BQ / Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-380/20)

(2020/C 423/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: BQ

Resistente: Deutsche Lufthansa AG

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).